PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 14

Gli attuali sostituti avvocati generali, ove non accettassero l'uffizio di RR. avvocati erariali distrettuali, conserveranno le loro funzioni e la loro anzianita', prendendo posto con la loro anzianita' nel grado dei RR. avvocati erariali distrettuali, ai quali saranno parificati per ogni effetto, compreso lo stipendio.

Per ciascuno di essi si lascera' vacante un posto nella prima classe del grado inferiore; e con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del tesoro, sara' provveduto alla maggiore spesa dipendente dalla presente disposizione. Gli attuali sostituti avvocati erariali di 4ª classe che, per effetto del nuovo organico, non trovassero posto nel grado di sostituto avvocato, conserveranno il loro titolo e grado, nonostante la loro assegnazione alla 1ª classe dei sostituti avvocati erariali aggiunti.

Versione in vigore dal 4 agosto 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it